

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori BOSI, DE CORATO, BORNACIN,  
FIRRARELLO e BALDINI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1997

### Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza del sistema ferroviario italiano

ONOREVOLI SENATORI. — Il continuo verificarsi di incidenti ferroviari e la grave sciagura di Piacenza che ha coinvolto i passeggeri del Pendolino Milano-Roma pongono con drammatica attualità il problema della sicurezza del sistema ferroviario italiano.

Il verificarsi di questi ripetuti incidenti desta grande sensazione e preoccupazione nell'opinione pubblica abituata a considerare il trasporto ferroviario come il più sicuro fra tutti gli altri mezzi di trasporto collettivo. Queste preoccupazioni debbono essere fugate con celerità e con il massimo della trasparenza anche per giustificare l'ingente massa dei finanziamenti che viene attivata per rilanciare l'uso del mezzo pubblico nei trasporti veloci di persone e cose in concor-

renza con l'aereo e il trasporto su gomma.

Da parte del personale delle Ferrovie, ed in particolare quello viaggiante, è stato pubblicamente denunciato il venire meno delle condizioni di sicurezza a seguito del processo di aziendalizzazione delle Ferrovie dello Stato che si è svolto e sta svolgendosi all'insegna dell'esigenza primaria di ridurre il *deficit* di gestione anche attraverso un ridimensionamento forte degli organici di personale appartenenti alle diverse qualifiche, nonchè con la riduzione dei *budgets* destinati alle officine di riparazione e ad altri presidi impegnati nella manutenzione del materiale rotabile.

D'altronde, anche a seguito dell'impiego di treni ad alta velocità e comunque in presenza della complessiva velocizzazione di trasporti di passeggeri e mezzi, il livello di sicurezza del materiale rotabile e delle infrastrutture non può più essere quello di qualche anno fa. Una generale verifica dei livelli di sicurezza si rende pertanto necessaria anche per accertare se le nuove tecnologie introdotte ed i nuovi modelli organizzativi adottati a seguito della ristrutturazione aziendale siano compatibili con la assoluta esigenza di sicurezza dell'intero sistema ferroviario.

Vero è che l'Ente Ferrovie dello Stato ed il Ministro dei trasporti hanno avviato indagini e verifiche che vanno nella direzione auspicata, ma è altrettanto vero che il Parlamento, come massima espressione della sovranità popolare, ha il compito di attivarsi con i mezzi che la Costituzione ed i Regolamenti interni gli consentono al

fine di appurare fino in fondo tutte le ragioni che hanno determinato l'allarme sociale sul tema della sicurezza ferroviaria.

Il Parlamento si pone come soggetto *super partes* rispetto alla pluralità di soggetti: Ministero dei trasporti, Ente Ferrovie dello Stato e organismi sindacali, che con ruoli e responsabilità diversi, sono tuttavia direttamente interessati alla gestione e programmazione dei servizi ferroviari.

È proprio questa terzietà del Parlamento, rispetto agli interessi in campo, che può meglio assicurare lo svolgimento di una inchiesta puntuale e approfondita per accertare tutti gli aspetti organizzativi e tecnici riconducibili al tema della sicurezza. L'inchiesta è mirata a fornire una risposta chiara e definitiva a tutti gli interrogativi aperti e quindi capace di restituire tranquillità e fiducia agli utenti nel superiore interesse della collettività.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

### Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta alla quale è attribuito il compito di accertare il livello di sicurezza del sistema ferroviario italiano.

2. In particolare la Commissione ha il compito di:

a) accertare il livello di sicurezza della rete delle Ferrovie dello Stato e ferrovie concesse in relazione all'impiego di treni ad alta velocità o, comunque, in presenza di una velocizzazione del trasporto passeggeri e merci;

b) accertare il grado di sicurezza del materiale rotabile e delle infrastrutture;

c) accertare le modalità di acquisto dei nuovi mezzi di trazione e del materiale rimorchiato, le procedure per la loro messa in esercizio, compresi i più significativi componenti ed apparecchiature di bordo ed a terra per i treni a più alto impiego di tecnologia, nonché gli *standards* di sicurezza richiesti;

d) accertare le procedure per la certificazione delle imprese che concorrono agli appalti delle Ferrovie dello Stato per lavori e forniture;

e) accertare l'efficacia dei sistemi di controllo per l'individuazione delle avarie sui rotabili o dei guasti alla linea;

f) accertare, per tipologia di rotabile, l'adeguatezza degli impianti di manutenzione e di riparazione e l'efficacia della loro organizzazione in-

terna, comprese le attività eventualmente esternalizzate;

*g)* accertare la congruità degli organici e di *budget*, rapportata ai vari settori del modello organizzativo e funzionale delle Ferrovie dello Stato;

*h)* accertare il livello professionale degli addetti in relazione all'introduzione nelle Ferrovie dello Stato delle nuove tecnologie;

*i)* accertare lo stato degli accordi di programma e di servizio pubblico fra Ministero dei trasporti e Ferrovie dello Stato spa, e quindi l'efficacia dei controlli sulla Ferrovie dello Stato spa e da parte di questa sulle società controllate o collegate o nelle quali ha assunto partecipazioni, al fine di veder garantiti all'esercizio ferroviario i più alti livelli possibili di sicurezza.

#### Art. 2.

1. Entro sei mesi dal suo insediamento, la Commissione ultima i suoi lavori, presentando al Parlamento una relazione conclusiva sulle risultanze dell'indagine.

#### Art. 3.

1. La Commissione è composta da quindici senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente.

2. La Commissione elegge, nel suo seno, il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

#### Art. 4.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un Regolamento interno approvato dalla Com-

missione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.

2. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa decida diversamente.

3. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente.

4. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini sia penali sia amministrative già definite; può inoltre richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie od inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria od altri organi inquirenti.

5. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si può fare menzione nella relazione, di cui all'articolo 2, in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

#### Art. 5.

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per quanto riguarda il contenuto di atti e documenti relativi ad istruttorie ed inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

#### Art. 6.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

2. La Commissione può altresì avvalersi della collaborazione di esperti di strutture specializzate nelle materie oggetto d'inchiesta.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.







